



PROVINCIA
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 74 / 2018

Lodi 01-02-2018

(- 74 - 2018)

**OGGETTO: DOSIO LUIGI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE ED INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO UBICATI IN COMUNE DI CASALPUSTERLENGO, VIALE PARTIGIANI N. 22.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.**

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017 e successive proroghe;

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”*;
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 *“Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”*;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”*;
- la DGR n. 1840 del 16 maggio 2014 *“Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”*;

ACQUISITA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in modalità telematica tramite il portale MUTA (ID MUTA AUA2534), dalla ditta Dosio Luigi Srl con sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune di Casalpusterlengo, Viale Partigiani n. 22;

RICORDATO che la ditta risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 37 del 03/10/2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito di Lodi;
- iscrizione n. 28 al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

ACQUISITA in atti provinciali n. 23615/2016 del 10/10/2016 la comunicazione di avvio del procedimento redatta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di

Casalpusterlengo;

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e g) del DPR 59/2013:

- il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la modifica sostanziale della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214-216, del D. Lgs. n. 152/2006

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito di Lodi è titolare delle funzioni in materia di scarichi in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dell'art 48 della L.R. 26/2003;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATA la nota scritta in atti provinciali n. 22655/2017 del 25/7/2017 di convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi asincrona;

VISTI:

- la comunicazione di riscontro alla richiesta di parere della scrivente amministrazione redatta dall'Ufficio d'Ambito di Lodi in data 9/8/2017 (prot. prov. n. 24183/2017) trasmessa alla ditta con nota del 21/8/2017 atti n. 24978/2017;
- le integrazioni trasmesse dalla società Dosio Luigi Srl il 12/10/2017 (atti provinciali n. 30815/2017 di pari data);
- il parere dell'Ufficio d'Ambito rilasciato con lettera datata 23/01/2018 (atti provinciali n. 2645/2018 del 24/01/2018), unita alla quale è stato trasmesso l'allegato tecnico n. 2/2018 relativo agli scarichi in pubblica fognatura della ditta;
- l'allegato tecnico in materia di gestione di rifiuti non pericolosi predisposto dal competente ufficio della scrivente amministrazione;

DATO ATTO che nel termine dei 90 giorni previsti dall'art. 14 bis lettera c) della Legge n. 241/1990 non sono pervenuti da parte di altre Amministrazioni o Enti determinazioni inerenti l'oggetto della conferenza;

CONSIDERATA la comunicazione del Ministero dell'Interno che a carico dell'impresa in questione e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data dell'11/12/2017, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

RICORDATO dalla nota dell'Ufficio D'Ambito di Lodi datata 23/01/2018 che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Sal Società Acqua Lodigiana Srl) ha richiesto la trasmissione del provvedimento autorizzativo, dell'Allegato A che precisa gli aspetti tecnici legati alla fatturazione dello scarico e dello schema di flusso da compilare ed inoltrare allo stesso Gestore del S.I.I.;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati tecnici alla presente, di cui costituiscono parte integrante;

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di concludere positivamente la conferenza dei servizi in modalità asincrona convocata con comunicazione scritta del 25/07/2017 (atti provinciali n. 22655/2017);
2. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta Dosio Luigi Srl avente sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune

di Casalpusterlengo, Viale Partigiani n. 22, riguardante i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e g) del DPR n. 59/2013:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico n. 2/2018 "*Scarichi In Pubblica Fognatura*" che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
- comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art. 214 -216, del D. Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'"Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti" allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

3. di disporre che entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA dovrà essere presentata garanzia finanziaria pari a € 41.701,30 relativa a:

- messa in riserva (R13) di 761 m³ di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari ad € 13.440,78 (tale importo è stato ridotto nella misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto),
- recupero (R4) di 16.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari ad € 28.260,52;

così come disposto dalla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, ovvero idonea appendice alla garanzia già prestata, la quale dovrà avere durata pari a 15 anni più uno (16 anni), decorrente dalla data di rilascio dell'AUA. La mancata presentazione della garanzia finanziaria all'Autorità Competente (Provincia) entro i termini di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione;

4. di confermare l'iscrizione dell'impresa al n. 28 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006

5. che per il mantenimento dell'operazione di recupero R4 per i rottami metallici ed i rottami di rame, la società deve mantenere le certificazioni ottenute ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, ed in caso contrario deve darne tempestiva comunicazione;

6. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 130 (autorizzazione allo scarico) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:

- alla diffida;
- alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
- alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, verrà disposto, con provvedimento motivato il divieto di inizio, ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione

8. di far presente alla società Dosio Luigi Srl che, in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;

9. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;

11. di dare atto che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 475/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001, sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;

12. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59

13. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive Comune di Caspusterlengo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Dosio Luigi Srl e l'inoltro ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi, all' A.T.S. Milano Città Metropolitana - sede territoriale di Lodi, al Comune di Caspusterlengo ufficio competente, all'Ufficio d'Ambito di Lodi ed alla Società SAL Srl;

14. di disporre che per quanto concerne l'attività di recupero rifiuti l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia, prestata ai sensi del precedente punto 3;

15. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dei seguenti allegati:

- Dosio Luigi Srl - Allegato tecnico n. 2/2018 scarichi in pubblica fognatura,
- Dosio Luigi Srl – Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

ALLEGATO TECNICO OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI

Impresa: Dosio Luigi S.r.l.
C.F. / P.I. 00889050159
Sede legale: Casalbusterlengo (LO), Viale Partigiani, 22
Ubicazione impianto: Casalbusterlengo (LO), Viale Partigiani, 22
Attività esercitata: Recupero rifiuti non pericolosi ex artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06
Operazioni autorizzate: Messa in riserva (R13), Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4)
Legale rappresentante: Marco Dosio
Direttore Tecnico: Marco Dosio

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie di circa 9.090 mq. L'area risulta censita al Foglio n. 31, Mappale n. 62 del Comune di Casalbusterlengo (LO), ed è utilizzata dalla società in base a proprietà.
- 1.2 Stante il Certificato di destinazione Urbanistica del Comune di Casalbusterlengo, in atti provinciali al prot. n. 8706 del 27/03/2017, si rileva che il Mappale n. 62 del Foglio 31 ricade in "Zona P3 – Ambiti a prevalenza commerciale – art. 17 NTA Piano delle Regole – Assenza dei seguenti vincoli: paesaggistico ed ambientale, idrogeologico, fasce fluviali e zone di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano".

2. Iscrizione Registro Provinciale e descrizioni operazioni di recupero autorizzate

- 2.1 L'impresa è iscritta al n. 28 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06.
- 2.2 L'impresa può effettuare operazioni di recupero rifiuti limitatamente alle sottoriportate tipologie, codici EER, quantità ed attività di recupero:

Tipologia secondo D.M. 05/02/98	Codice E.E.R.	Operazioni di recupero	Attività di recupero	Quantità		
				t/a	mc/a	mc
3.1	100210, 120101, 120102, 120199 ⁽¹⁾ , 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4, R13	Messa in riserva con recupero di materia	14.000	30.450	500
3.2	110501, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4, R13	Messa in riserva con recupero di materia	2.000	4.350	117
5.1	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	Messa in riserva	500	746	72
5.7	170402, 170411	R13	Messa in riserva	95	142	4,8
5.8	160118, 160122, 170401, 170411	R13	Messa in riserva	80	130	60

9.1	150103	R13	Messa in riserva	60	300	7,2
-----	--------	-----	------------------	----	-----	-----

(1) limitatamente a scarti provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo

- 2.3 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle suddette tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/1998, Allegato 1, Suballegato 1, consiste nell'operazione di messa in riserva (R13) con recupero di materia (R4) per i rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 (i prodotti sono destinati all'industria metallurgica) e nella sola operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti delle tipologie 5.1, 5.7, 5.8, 9.1 (raggiunta la quantità idonea per il trasporto, i rifiuti vengono inviati ad altri impianti di recupero autorizzati).
- 2.4 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari complessivamente a 16.735 t/a, il quantitativo massimo di rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) è pari a 761 mc.

3. Prescrizioni.

- 3.1 Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati a favore della Provincia di Lodi i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) indicati al punto 2.2 e 2.4; il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà la sospensione dell'iscrizione dal predetto Registro.
- 3.2 La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 05/02/1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- 3.2.1 senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- 3.2.2 senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3.2.3 senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- È inoltre fatto obbligo all'impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 3.3 Fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto, l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, e negli elaborati tecnici allegati alla stessa e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nel presente Allegato Tecnico;
- 3.4 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998; tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 3.5 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 3.6 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
- 3.7 I rifiuti in ingresso costituiti o contenenti metalli ferrosi e/o non ferrosi, anche di piccole

dimensioni, devono essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico. Al riguardo si ricorda che deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 o di successive regolamentazioni regionali, predisponendo specifica procedura.

- 3.8 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 3.9 Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti.
- 3.10 Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella Tavola n. 02 datata 22/09/2016, denominata "*Planimetria generale dell'attività*".
- 3.11 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta; devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta.
- 3.12 Le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- 3.13 Le aree funzionali dell'impianto devono essere adeguatamente contrassegnate mediante segnaletica orizzontale o new jersey o simili, anche con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 3.14 L'impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.
- 3.15 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 3.16 I rifiuti sottoposti presso l'insediamento alla sola operazione di messa in riserva (R13) dovranno essere inviati ad idonei impianti che svolgano effettivamente l'attività di recupero a completamento del ciclo di recupero del rifiuto (evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva), operanti in procedura semplificata ex art. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis – Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi ottengano prodotti usualmente commercializzati (ex MPS) o End of Waste nella stretta osservanza di quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 o dai relativi regolamenti.
- 3.17 L'impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche a livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - 3.17.1 tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione dei rifiuti o scheda SISTRI di cui all'art. 193 dello stesso decreto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - 3.17.2 iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le

modalità e le tempistiche stabilite dalla D.g.r. n. 2513/2011.

- 3.18 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità.
- 3.19 La cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate, per il tramite del competente SUAP, alla Provincia di Lodi, al Comune di Casalpusterlengo (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi, ed all'Ufficio d'Ambito di Lodi.
- 3.20 In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve richiedere la volturazione della presente comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria, ovvero di appendice alla stessa già prestata dal soggetto titolare della presente comunicazione, predisposta in conformità alla normativa in vigore al momento del rilascio dell'atto.
- 3.21 In caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto con firme autenticate, deve essere attestato che l'impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.
- 3.22 In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e gli atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e verranno applicate le sanzioni previste per legge.
- 3.23 Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 05/02/1998, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'autorità competente ed agli organi di controllo, nonché alla presentazione, per il tramite del competente SUAP, alla Provincia di Lodi, al Comune di Casalpusterlengo (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi, all'Ufficio d'Ambito di Lodi, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione sarà da sottoporre a preventiva approvazione.